

D.M. 21 luglio 1998 (1).

Adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181.

(2) Riportata al n. B/CXXVI.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione alla predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 17 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Considerato che la legge 21 maggio 1998, n. 164, prevede che il Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, approva il piano per la razionalizzazione del comparto della pesca dei molluschi bivalvi (c.d. piano vongole), determinando i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere;

Considerato altresì che, in attuazione del medesimo piano occorre adottare misure per la redistribuzione nell'areale nord adriatico delle draghe idrauliche, avuto riguardo alle tradizioni di pesca ed all'effettivo esercizio dell'attività di pesca in compartimento diverso da quello di iscrizione, nonché alla richiesta degli interessati ed al parere favorevole degli organismi di gestione di ciascun compartimento interessato (Monfalcone, Venezia, Chioggia);

Considerata la necessità di avviare la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale del Veneto, avuto riguardo da un lato alle specificità compartimentali di cui al decreto ministeriale n. 44 del 1995, dall'altro al riconoscimento delle pratiche di pesca effettuate da tempo a livello sovrapartimentale nell'ambito territoriale della regione Veneto nel rispetto del principio della riaffermazione del ruolo strategico dei consorzi nelle aree di rispettiva competenza;

Visto l'accordo concluso il 10 luglio 1998 dai consorzi di gestione di Venezia e Chioggia in ordine alla gestione sperimentale della pesca nel Veneto, ratificato dalle rispettive assemblee;

Considerata la necessità di prevedere, in attuazione della legge n. 164 del 1998, un contributo ai consorzi costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge per le finalità previste dal decreto n. 44 del 1995, istitutivo dei consorzi;

Ritenuta l'opportunità che la disponibilità complessiva di 10.000 milioni vada ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi avuto riguardo al numero delle unità che risulteranno abilitate in ciascuno di essi dopo i ritiri ed i trasferimenti di cui al piano vongole, secondo i seguenti criteri:

a) l'80% ripartito tra tutti i consorzi;

b) il 20% ripartito tra i consorzi dei compartimenti non ammessi ai benefici della misura del contributo per il fermo tecnico dell'attività;

c) alla disponibilità del 20%, ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera b), è sottratto l'importo di 100 milioni ripartito tra i consorzi di Napoli e di Termoli in relazione al basso importo destinato al consorzio in questione per il contributo sub a);

Considerato altresì che occorre prevedere un sostegno economico, a parziale ristoro del danno subito, per quei compartimenti marittimi (Monfalcone, Venezia, Chioggia, Pescara, Termoli, Manfredonia, Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli e Castellammare di Stabia) che hanno avuto prolungati periodi di fermo tecnico - anche in relazione ai fenomeni determinati dalle cosiddette condizioni al contorno - disposti nel corso del 1997 e del 1998;

Considerato che la misura del contributo varia a seconda dei periodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo alla durata delle operazioni di fermo tecnico, alla consistenza delle risorse, quali risultano dalle risultanze scientifiche e dalle prospettive di ripresa dell'attività in relazione allo stato degli stock ed agli ulteriori arresti dell'attività;

Considerato che in questi compartimenti (Monfalcone, Venezia, Chioggia) è necessario e propedeutico a qualsiasi erogazione di indennizzo per il fermo tecnico l'attuazione degli interventi concernenti i ritiri delle autorizzazioni alla draga idraulica e, nel caso di Monfalcone, Venezia e Chioggia, gli altri interventi idonei a garantire una gestione razionale del comparto (gestione sperimentale della risorsa nel Veneto, trasferimenti di unità);

Considerata la necessità di procedere all'eliminazione del rastrello da natante in Adriatico ed alla riduzione del numero di unità in Tirreno in ragione, per quanto riguarda l'Adriatico, delle difficoltà operative dell'impiego dell'attrezzo, della scarsissima adattabilità dello stesso alle caratteristiche geomorfologiche dell'Adriatico, dei problemi causati da tale tipo di attrezzo nell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico e, per quanto riguarda il Tirreno, dalla necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa; Ritenuto che, anche in relazione all'orientamento espresso dal Parlamento, gli interventi di cui alla richiamata legge n. 164 del 1998 sono da considerarsi eccezionali e non ripetibili, per cui future, eventuali situazioni di crisi della risorsa molluschi bivalvi andranno fronteggiate facendo ricorso alle misure tecniche previste dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 15 luglio 1998, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

TITOLO I

Misure generali

1. 1. Sono adottate, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 (3), le misure del piano vongole, sul quale hanno reso parere favorevole all'unanimità il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima nella seduta del 24 giugno 1998.

(3) Riportata al n. B/CXXVI.

TITOLO II

Ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi

2. 1. In applicazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 (3) il numero delle unità autorizzate nei compartimenti di seguito elencati è ridotto nel numero a fianco di ciascuno di essi riportato:

- a) Monfalcone 35 unità
- b) Venezia 10 unità
- c) Chioggia 9 unità
- d) Pescara 34 unità
- e) Termoli 1 unità
- f) Manfredonia 8 unità
- g) Molfetta 2 unità
- h) Civitavecchia 2 unità
- i) Roma 21 unità
- l) Gaeta 8 unità
- g) Napoli 1 unità
- h) Castellammare di Stabia 3 unità

2. Il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo, il cui numero non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, è così determinato:

Monfalcone»42

Venezia »96

Chioggia»74

Ravenna »18

Rimini»36

Pesaro»65

Ancona»73

S. Benedetto »83
Pescara »102
Termoli »10
Manfredonia»56
Molfetta»10
Civitavecchia» -
Roma »22
Gaeta» 4
Napoli»14
Castellammare» -

(3) Riportata al n. B/CXXVI.

3. 1. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui unità siano iscritte nei compartimenti di cui all'art. 2, comma 1, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo comma 1.

2. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal presente titolo il titolare di licenza di cui al comma 1 deve presentare domanda in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Nella domanda è indicata la composizione nominativa dell'equipaggio alla data prevista dall'art. 4, comma 2.

4. Le domande sono ammesse secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione in capo al medesimo titolare; successivamente dalle unità aventi le maggiori caratteristiche tecniche; infine dalle unità che hanno licenze polivalenti.

5. Dopo la scadenza del termine previsto dal comma 2, il Ministero delle politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura forma la graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi. A tale fine, onde consentire il raggiungimento del numero di ritiri di cui all'art. 2 in caso di domande insufficienti, nella graduatoria saranno inserite, dopo le domande ammesse ai sensi dei commi 2 e 4, le unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorità determinato dalle unità:

- a) che non abbiano esercitato la pesca dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1° luglio 1995;
- b) aventi le maggiori caratteristiche tecniche (in primo luogo il tonnellaggio, poi la lunghezza tra le perpendicolari, poi la potenza del motore);
- c) che hanno licenze polivalenti;
- d) dalla più vecchia alla più nuova in relazione all'età. Nell'ambito di ciascuno dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) i consorzi possono proporre al Ministero per le politiche agricole criteri integrativi.

6. Sono ammesse al ritiro facoltativo esclusivamente le unità che abbiano esercitato la pesca dei molluschi bivalvi almeno per una campagna di pesca a partire dal 1° luglio 1995.

4. 1. Al titolare dell'unità, cui è ritirata l'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi in attuazione del presente decreto, è corrisposta una indennità di lire duecentocinquanta milioni; al titolare delle unità, ammesse al ritiro obbligatorio ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a), l'indennità è ridotta alla misura del cinquanta per cento.

2. A ciascun membro dell'equipaggio, imbarcato alla data del 30 giugno 1998 o, in caso di fermo tecnico prolungato, alla data ultima di attività dell'imbarcazione, è corrisposta una indennità di dodici milioni.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2, ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 164 (4) e dell'art. 1, comma 9-bis, del decreto-

legge n. 16 del 1996 (5), convertito in legge n. 107 del 1996, non contribuiscono alla formazione di reddito.

4. Nell'ambito delle procedure e dei limiti di bilancio le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono pagate, entro trenta giorni dal completamento della pratica, mediante ordinativi diretti intestati rispettivamente al titolare della licenza ovvero al proprietario ed ai membri dell'equipaggio.

5. L'unità oggetto di ritiro può essere adibita alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla comunicazione da parte del Ministero per le politiche agricole del provvedimento di ammissione ai benefici di cui al comma 1. Contestualmente il Ministero per le politiche agricole provvede alla cancellazione dalla licenza dell'attrezzo «draga idraulica».

6. Alle unità, cui sia ritirata l'autorizzazione alla draga idraulica in attuazione del presente decreto, è consentita l'aggiunta sulla licenza dei sistemi «attrezzi da posta» nell'ipotesi in cui l'unità medesima sia abilitata esclusivamente alla draga idraulica.

(4) Riportata al n. B/CXXVI.

(5) Riportato alla voce Pesca.

TITOLO III

Ridistribuzione delle unità nell'areale nord Adriatico

5. 1. Al fine di pervenire ad una situazione di equilibrio tra capacità della flotta e risorse dei molluschi bivalvi disponibili nell'area del nord Adriatico, è attuato il trasferimento di 6 unità dal compartimento di Monfalcone a quello di Venezia ed il trasferimento di 12 unità dal compartimento di Chioggia a quello di Venezia.

2. I titolari delle unità di cui al comma 1, come individuate agli atti esistenti presso il Ministero per le politiche agricole, possono presentare domanda per il trasferimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TITOLO IV

Gestione sperimentale della pesca nell'ambito regionale Veneto

6. 1. È avviata la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale del Veneto.

2. Il numero delle unità addette alla sperimentazione è per il compartimento di Venezia di 96 e di 74 per il compartimento di Chioggia.

3. Alla pesca dei fasolari sono adibite 10 unità per ciascuno dei compartimenti con le modalità di pesca previste dalla normativa vigente. Le unità possono pescare nell'intero litorale antistante la regione Veneto; ciascun consorzio individua le unità adibite alla pesca dei fasolari per periodi non inferiori a 6 mesi, dandone comunicazione all'altro consorzio.

4. Le unità adibite alla pesca dei fasolari non possono essere impiegate per la pesca delle vongole per il periodo di tempo individuato ai sensi del comma 3.

7. 1. Ai fini della gestione sperimentale di cui all'articolo 6 nel compartimento marittimo di Venezia sono autorizzate ad operare 36 unità iscritte nel compartimento di Chioggia, così suddivise:

a) dal confine nord del compartimento di Chioggia alla diga sud di Lido, 18 unità;

b) dalla diga nord di Lido a Cortellazzo, 9 unità;

c) da Cortellazzo al Tagliamento, 9 unità.

2. La gestione della pesca nelle aree di sperimentazione di cui al comma 1 compete in via esclusiva al consorzio di Venezia.

3. Il consorzio di Chioggia può consentire alle unità iscritte nel compartimento di Chioggia ed abilitate alla pesca nella zona di cui al comma 1 di pescare anche nelle zone di propria gestione.

4. Il consorzio di Chioggia comunica al consorzio di Venezia, alla capitaneria di porto di Venezia ed al Ministero delle politiche agricole le unità da abilitare alla pesca in ciascuna delle zone di cui al comma 1.

5. Alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede alla verifica dei risultati della sperimentazione al fine di adattare le misure di gestione concernenti la stessa ed introdurre gli eventuali correttivi.

TITOLO V

Contributo ai consorzi di gestione di cui al decreto ministeriale n. 44 del 1995 (6)

8. 1. È concesso, in attuazione della legge n. 164 del 1998 (4), un contributo ai consorzi costituiti e riconosciuti alla data del 24 giugno 1998 per le finalità previste dal decreto n. 44 del 1995 (6), istitutivo dei consorzi.

2. La disponibilità complessiva di 10.000 milioni è ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi avuto riguardo al numero delle unità abilitate in ciascuno di essi dopo i ritiri ed i trasferimenti di cui ai titoli II e III secondo i criteri in premessa indicati. La misura dei contributi ai consorzi è riportata in tabella 1.

(6) Riportato al n. B/XCVIII.

(4) Riportata al n. B/CXXVI.

9. 1. Sono ammesse a contributo le seguenti operazioni:

- a) inseminazione e ripopolamento dei molluschi bivalvi;
- b) fermo tecnico aggiuntivo in aggiunta ai due mesi già previsti dalla normativa; la misura può essere ammessa per una sola volta con l'applicazione dei parametri previsti dal regolamento CEE 3699/93;
- c) monitoraggio sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi;
- d) spese documentate per l'avviamento del consorzio nel limite di 6 milioni per consorzio cui aderiscono fino a 50 unità; 10 milioni per il consorzio cui aderiscano oltre 50 unità;
- e) disponibilità delle unità aderenti al consorzio per il monitoraggio ed il campionamento delle acque a fini di pesca, disposto dalle competenti autorità;
- f) spese per le guardie giurate per la vigilanza della pesca;
- g) spese per il funzionamento del comitato di coordinamento.

2. Sono ammesse a contributo anche le operazioni di cui al comma 1 che siano state svolte dopo il riconoscimento del consorzio - ad eccezione del fermo tecnico aggiuntivo - sempre che siano documentate.

3. Non sono ammesse le operazioni per le quali sia stato già corrisposto contributo da altre istituzioni.

4. I contributi sono corrisposti, su domanda dei consorzi ed a seguito di presentazione di un piano consortile, corredato da una relazione descrittiva degli interventi effettuati o previsti. Su parere del comitato di cui all'art. 23 della legge n. 41 del 1982 (7), il contributo è anticipato nella misura del cinquanta per cento; il saldo è corrisposto dietro presentazione della relazione finale, che descrive gli interventi effettuati, e della relativa documentazione contabile.

(7) Riportata al n. B/XXVIII.

TITOLO VI

Contributi per il fermo tecnico dell'attività

10. 1. Alle unità dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, esercitanti la pesca delle vongole con attrezzo draga idraulica, è fatto obbligo di sospendere l'attività di pesca fino al 16 agosto 1998; alle unità del compartimento marittimo di Monfalcone, esercitanti la pesca delle vongole con attrezzo draga idraulica, è fatto obbligo di sospendere l'attività di pesca fino al 31 dicembre 1998.

2. Le unità dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia possono esercitare l'attività di pesca nel periodo 17 agosto-31 agosto 1998 per tre giorni alla settimana con un prelievo massimo di tre quintali di vongole. Le modalità sono stabilite da ciascuno dei consorzi di gestione per l'area di rispettiva competenza.

3. In attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 (8), è concesso alle imprese di pesca esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Pescara, Termoli, Manfredonia, Civitavecchia, Roma, Gaeta, Napoli e Castellammare di Stabia un contributo, a parziale ristoro del danno subito, per i prolungati periodi di fermo tecnico - anche in relazione ai fenomeni determinati dalle cosiddette condizioni al contorno - disposti nel corso del 1997 e del 1998 e, per i compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia, per il fermo disposto ai sensi del comma 1. La misura del contributo varia a seconda dei periodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo alla durata delle operazioni di fermo tecnico, alla consistenza delle risorse, quali risultano dalle risultanze scientifiche e dalle prospettive di ripresa dell'attività in relazione allo stato degli stock ed agli ulteriori arresti dell'attività ed è riportata per ciascun compartimento in tabella 2.

4. La determinazione del contributo per ogni singola unità sarà effettuata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande dal Ministero per le politiche agricole avuto riguardo al numero delle unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi in ciascun compartimento alla data del 30 aprile 1997; sono escluse le unità già ammesse ai benefici del piano vongole, adottato con decreto ministeriale 10 aprile 1997 (9). Alle unità che hanno esercitato la pesca con altri mestieri di pesca o hanno pescato altri molluschi bivalvi con draga idraulica per un periodo di almeno un mese sarà riconosciuto un contributo nella misura rispettivamente del settantacinque e del cinquanta per cento di coloro che hanno interrotto l'attività.

5. Alle unità iscritte nel compartimento di Monfalcone, in cui la pesca delle vongole è sospesa fino al 31 dicembre 1998, che nel periodo successivo al 31 agosto 1998 intendano esercitare l'attività di pesca con altri mestieri di pesca o per la cattura di altri molluschi bivalvi, il contributo è ridotto rispettivamente al settanta ed al cinquanta per cento.

6. Al fine di conseguire la concessione del contributo di cui al presente articolo il titolare presenta apposita istanza al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'istanza sono indicati i nomi degli imbarcati nel numero massimo di tre e l'attività di pesca esercitata a partire dal 30 aprile 1997. Il titolare di unità che intende esercitare l'attività di pesca ai sensi del comma 5 presenta istanza al Ministero entro il medesimo termine.

7. Il pagamento del contributo previsto dal presente articolo è disposto con decreto del Ministero per le politiche agricole dietro presentazione della certificazione antimafia.

8. Entro dieci giorni dal pagamento del contributo l'armatore deve far pervenire dichiarazione congiunta insieme all'imbarcato o agli imbarcati attestante che ai membri dell'equipaggio è stato corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo di fermo considerato.

(8) Riportata al n. B/CXXVI.

(9) Riportato al n. B/CXVII.

11. 1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente titolo è cumulabile esclusivamente con le altre provvidenze disposte per la stessa causa dalle regioni.

2. Salva l'ipotesi di cui al comma 1, qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero per le politiche agricole dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.

TITOLO VII

Disposizioni in materia di rastrello da natante

12. 1. In dipendenza delle difficoltà operative dell'impiego dell'attrezzo, della scarsissima adattabilità dello stesso alle caratteristiche geomorfologiche dell'Adriatico, dei problemi causati da tale tipo di attrezzo nell'ultimo decennio, anche con riflessi di ordine pubblico, l'attrezzo denominato rastrello da natante in Adriatico è eliminato.

2. Ai titolari delle unità ritirate è corrisposta un'indennità di 30 milioni, cui si applica il regime di cui all'art. 4, comma 1. Alle medesime unità, per effetto del ritiro obbligatorio dell'attrezzo rastrello da natante, è consentita l'aggiunta del sistema attrezzi da posta.

3. È consentito il ritiro di 19 rastrelli da natante in Tirreno, di cui 13 nel compartimento di Napoli e 6 nei restanti compartimenti. I titolari, le cui unità siano iscritte nei compartimenti di cui al presente comma, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con il rastrello da natante fino alla concorrenza del limite massimo di cui al presente comma.

4. Al fine di essere ammesso al procedimento previsto dal comma 3 il titolare di licenza deve presentare domanda in bollo al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di spedizione.

5. Per la formazione della graduatoria per la corresponsione delle indennità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Tabella 1

CONTRIBUTO PER LE FINALITA' DI CUI AL DECRETO N. 44 DEL 1995

Compartimento	Unità e regime	Contributo a) in migliaia di lire	Contributo b) in migliaia di lire
Monfalcone	42	486.251	—

Venezia	96	1.111.432	—
Chioggia	74	856.729	—
Ravenna	18	208.393	124.363
Rimini	36	416.787	248.727
Pesaro	65	752.532	449.090
Ancona	73	845.151	504.363
S. Benedetto	83	960.926	573.454
Pescara	102	1.180.897	—
Termoli	10	115.774	50.000
Manfredonia	56	648.335	—
Napoli	14	162.083	50.000
Roma	22	254.703	—
Totale	691	8.000.000	2.000.000

Tabella 2
CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI FERMO TECNICO DELL'ATTIVITA'

Compartimento	Contributo (in milioni di lire)
Monfalcone	4.943
Venezia	4.528
Chioggia	4.910
Pescara	2.757
Termoli	223
Manfredonia	1.120
Civitavecchia	40
Roma	872
Gaeta	243
Napoli	304
Castellammare di Stabia	60
Totale	20.000